



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 54

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 2 settembre 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO GAETANO GUARINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROCCO GAETANO GUARINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver:
 - a) sostenuto un ricorso presso il Collegio Arbitrale della lega suddetta assumendo circostanze non veridiche o comunque, non debitamente provate, per ottenere la refusione di poste creditorie, non dovute, derivanti dal rapporto contrattuale stipulato con la società Real Ragusa Calcio, oggi Real Biscari, per la stagione sportiva 2012/13;
 - b) omesso di comunicare con raccomandata a/r alla suddetta società la decisione di non proseguire il suo rapporto di lavoro con la stessa nella s/s 2012/13;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati anche sulla base della decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 18.10.2014

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROCCO GAETANO GUARINO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO CASTORI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FABRIZIO CASTORI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 43 delle NOIF per avere, in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.Varese1910 S.p.a convocato e fatto allenare nel gennaio 2013 il calciatore Daniele Martinetti, nonché per averlo utilizzato nelle gare del campionati di Serie B disputate in data 22.01.2013 e 26.01.2013 e, nell'amichevole disputata in data 16.01.2013 contro la squadra dell'Anziolavinio, nonostante lo stesso risultasse privo di valida certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, giustificazione rilasciata in data 31.12.2012 dal Dott. Fabio Francese, responsabile sanitario della A.S.Varese1910 S.p.a;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi uno;

- viste le memorie difensive del deferito del 5.2.2015 e del 18.8.2015.

Ritenuto che:

- dalle norme dell'ordinamento federale emerge che è precipuo dovere dei Tecnici iscritti nell'Albo del Settore Tecnico curare le condizioni fisiche dei giocatori;
- tale dovere si ricava in via generale dall'art 43 NOIF, che pone il principio secondo cui le Società sono responsabili dell'utilizzo dei calciatori privi dell'idoneità medico sportiva, e trova poi ulteriore specificazione, con riferimento alle singole attribuzioni dei tesserati in relazione alle loro funzioni tipiche, nelle disposizioni dettate dall'art. 44 NOIF, che individua gli obblighi specifici dei dirigenti e dei medici sociali, nonché dall'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono curare le condizioni fisiche dei calciatori; norma, quest'ultima, che costituisce peraltro specificazione del generale obbligo di rispetto delle norme federali contenuto nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS;
- pertanto, anche l'allenatore è responsabile dell'utilizzo di un giocatore in presenza di un certificato medico che ne attesti l'inidoneità all'attività sportiva seppure per un periodo transitorio;
- peraltro, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, la responsabilità del Castori non può escludersi nemmeno in ragione del fatto che egli sarebbe stato ignaro delle condizioni fisiche del Martinetti, giacché ciò risulta smentito non solo dal certificato medico emesso dal Medico sociale del Varese, dott. Francese, in data 31.12.2012, ma anche dalle ulteriori seguenti circostanze: a) l'infortunio del Martinetti si è verificato durante la gara di campionato contro l'Ascoli del 30.12.2012 in presenza dell'allenatore; b) lo stesso Castori ha dichiarato alla Procura Federale in sede di indagini che era "al corrente dell'infortunio" subito dal calciatore durante la partita di Ascoli; c) il Martinetti ha dichiarato alla Procura Federale in sede di indagini che "l'allenatore sig. Fabrizio Castori sapeva delle mie non buone condizioni di salute, ma ha continuato ad utilizzarmi pur sapendo che ero sottoposto a continue infiltrazioni antidolorifiche"; d) non risulta emesso alcun certificato medico attestante l'idoneità del calciatore post infortunio in anticipo rispetto alla prognosi di trenta giorni di cui al certificato medico del 31.12.2012 (vedi dichiarazioni rese alla Procura Federale dal sig. D'Aniello all'epoca segretario del Varese 1910)

P.Q.M.

dichiara il sig **FABRIZIO CASTORI** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica di **giorni venti**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE CENTOFANTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PASQUALE CENTOFANTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver abbandonato la squadra nell'immediatezza della partita Cavese –Licata del 04.05.2014 a seguito di una illegittima richiesta imposta da due individui riconducibili alla tifoseria locale che avevano ingiunto l'inserimento fra i titolari della squadra di due calciatori neanche convocati, senza cercare di impedire quanto richiesto dai suddetti individui, anzi mantenendo un comportamento omissivo e tollerante, e senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l'Autorità Giudiziaria;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi uno.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalle dichiarazioni acquisite in fase

di indagine

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE CENTOFANTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **FEDERICO VECCHIOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FEDERICO VECCHIOLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF ed all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l'attività di tecnico per la società A.S. Real S. Giorgio senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- contrariamente a quanto sostenuto dal deferito con memoria difensiva del 15.07.2015, coloro che sono iscritti nell'albo del Settore Tecnico hanno l'obbligo di tesserarsi per la società per la quale svolgono attività di allenatore anche nell'ambito dei campionati provinciali di calcio a cinque;
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FEDERICO VECCHIOLA** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA SANA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LUCA SANA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione a quanto prescritto al punto 14 del C.U. n. 1 della L.N.D. nella s/s 2012/13, per aver omesso il deposito presso il Dipartimento Interregionale della Lega stessa dell'accordo economico sottoscritto con la società A.S.D. Sovero Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- valutate comunque le tesi difensive si ritiene di dover dare rilievo alla buona fede del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCA SANA** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quaranta giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE FERRARA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- tenuto conto dell'ordinanza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico del 5 giugno 2015 pubblicata sul C.U. n. 254 del 8 giugno 2015, che in merito al capo di imputazione circa la violazione del tesserato: “del cd ‘vincolo di giustizia sportiva’ per aver il medesimo depositato una querela a carico del tesserato Alessandro Currò senza la necessaria autorizzazione federale”;
- valutato che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella stessa riunione, aveva sospeso la decisione con la richiamata ordinanza “per ulteriore acquisizione di documentazione da parte della Procura Federale”;
- preso atto che la Procura Federale ha inviato con nota del 10 luglio 2015 tutta la documentazione richiesta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto sul capo di imputazione di cui trattasi la sanzione della squalifica di mesi sei e €500,00 di sanzione pecuniaria;

Ritenuto che:

- alla luce della ulteriore documentazione depositata dalla Procura Federale risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, la denuncia querela del 30.09.2014 è stata presentata nei confronti del sig. Alessandro Currò e non nei confronti di ignoti;
- per consolidata giurisprudenza in merito nei procedimenti penali a querela di parte si ritiene violata la normativa oggetto del deferimento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE FERRARA** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi sei**, da aggiungersi alla precedente squalifica di mesi quattro di cui al C.U. n. 254 del 8 giugno 2015 e l'ammenda di **€500,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITTORIO SEPE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VITTORIO SEPE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver ammesso implicitamente davanti al collaboratore della Procura Federale, la presenza sul terreno di gioco di due calciatori Mario De Rosa e Raffaele Esposito che han preso parte alla gara Juniores Regionale Under 17 del 12.04.2014 Villaricca calcio- Sport Village sotto falso nome;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITTORIO SEPE** responsabile dell'addebito disciplinare e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO ELEUTERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CLAUDIO ELEUTERI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi due**;
- visto che con nota del 27.07.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE UTRO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SALVATORE UTRO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi due**;
- visto che con nota del 27.07.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GINO RAMAGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GINO RAMAGLIA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi otto**;
- visto che con nota del 28.07.2015 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per il signor **LAMBERTO MAGRINI** che ha avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 4 settembre 2015

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera